

Comune di Campobasso

Informazioni disponibili		Anno
Ripartizione costi fissi e variabili		2015
Quota fissa e quota variabile a carico delle imprese		2015
Aliquote UD		2015
Aliquote UND		2015
Coefficienti Ka-Kb adottati		2015
Coefficienti Kc-Kd adottati		2015
Superfici totali per tipologia UD		
Superfici totali per categoria UND		
n° Utenze UD		
n° Utenze UND		
Quantità di rifiuti raccolti, consuntivo 2014		2014

Comune di Campobasso

Anno 2015

gruppo di benchmark:

50-100 abitanti (migliaia)

400-1800 abitanti/mq

Media Italia

numerosità

40 Comuni

52 Comuni

103 Comuni

1. COSTO DEL SERVIZIO

Spesa storica

Scarto % rispetto al fabbisogno standard

Spesa storica
€ 6.225.001

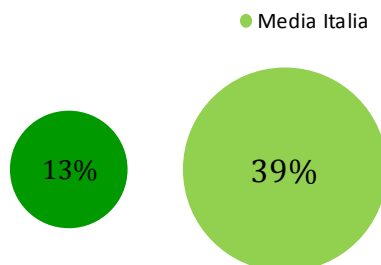
Fabbisogno
€ 6.685.763

- 7%

Il Fabbisogno Standard rappresenta la spesa media per la realizzazione di un determinato livello di Servizio contestualizzata in relazione alle caratteristiche del bacino demografico territoriale nonché del servizio stesso.

Fonte: Open Civitas - MEF, anno 2010

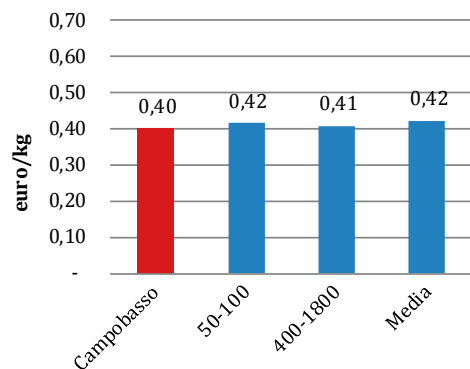
Raccolta differenziata



Fonte: ISPRA, anno 2013

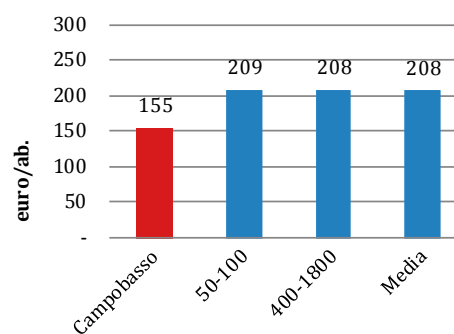
Costo totale specifico

euro/kg



Costo totale procapite

euro/abite

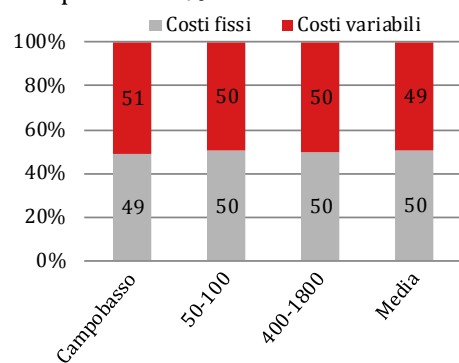


Fonte: PEF, anno 2015

2. RIPARTIZIONE QUOTA FISSA E VARIABILE

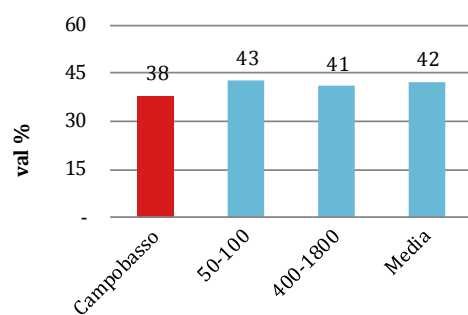
Costi fissi vs costi variabili

Composizione %



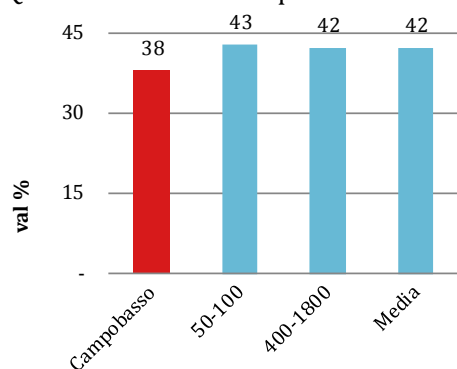
Costo fisso

Quota a carico delle imprese



Costo variabile

Quota a carico delle imprese

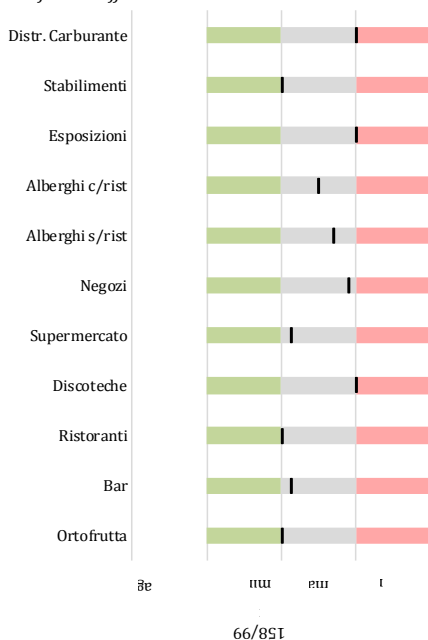


Fonte: PEF, anno 2015

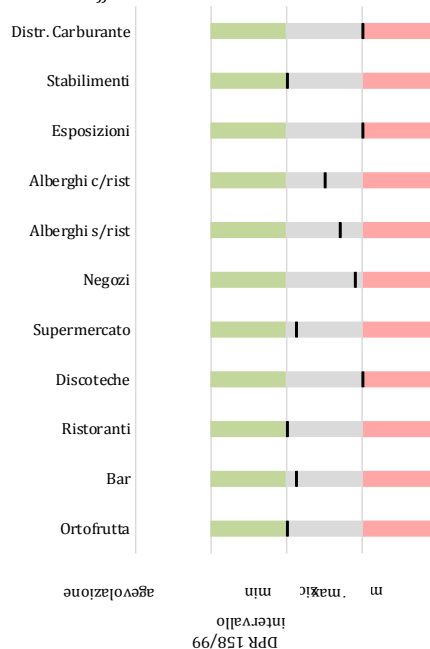
Contribuzione alla copertura dei costi fissi e dei costi variabili

Posizionamento rispetto all'intervallo stabilito dalla normativa (D.P.R. 158/99)

Costi fissi - coefficienti Kc

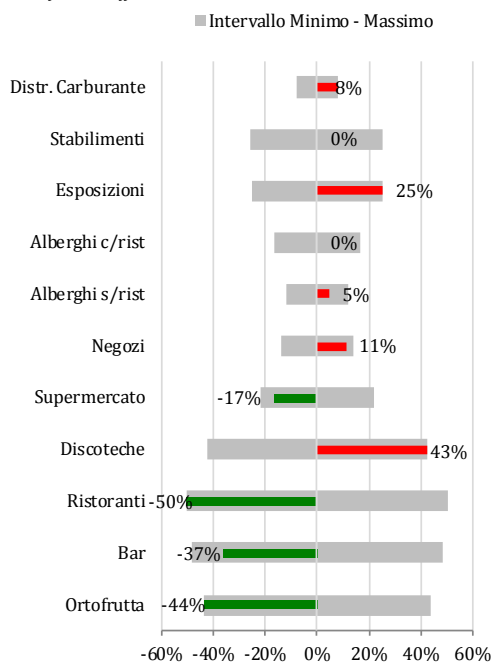


Costi variabili - coefficienti Kd

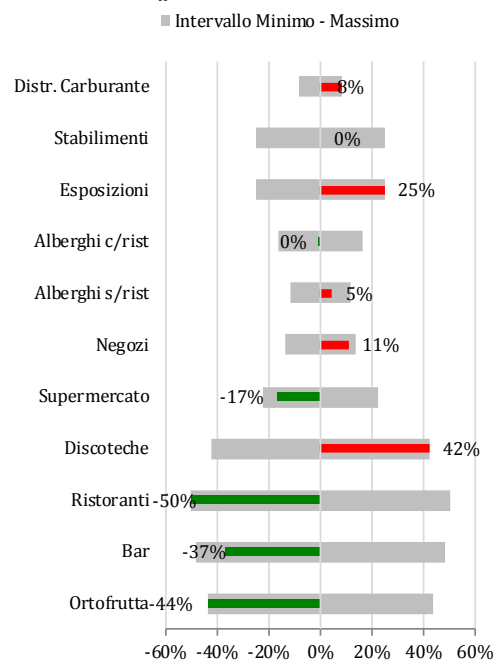


Maggiorazione/riduzione rispetto ad una situazione di neutralità*

Costi fissi - coefficienti Kc



Costi variabili - coefficienti Kd



* Si considera neutrale una situazione in cui tutti i coefficienti sono fissati al valore medio dell'intervallo

Fonte: Delibera di approvazione delle tariffe, anno 2015

3. POSIZIONAMENTO

Gruppo di benchmark:

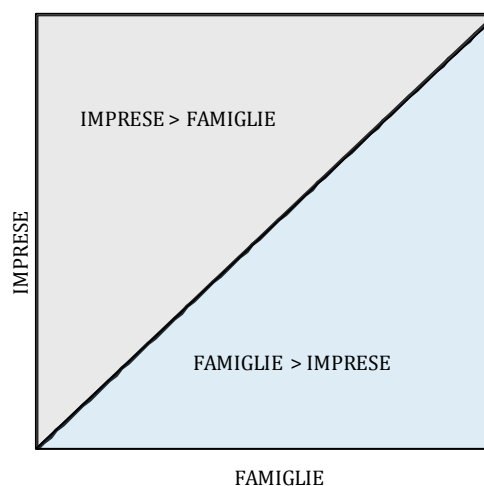
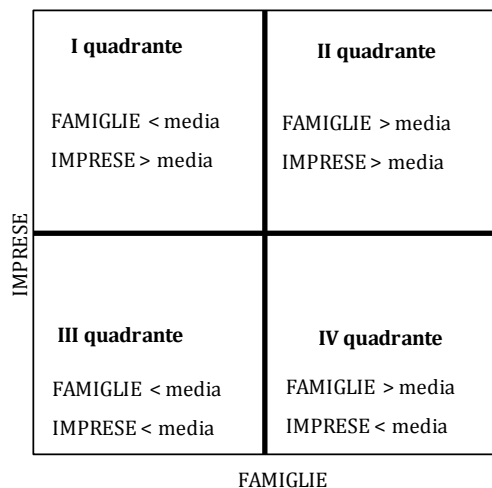
50-100 abitanti (migliaia); 400-1800 abitanti/mq

Numerosità

21 Comuni

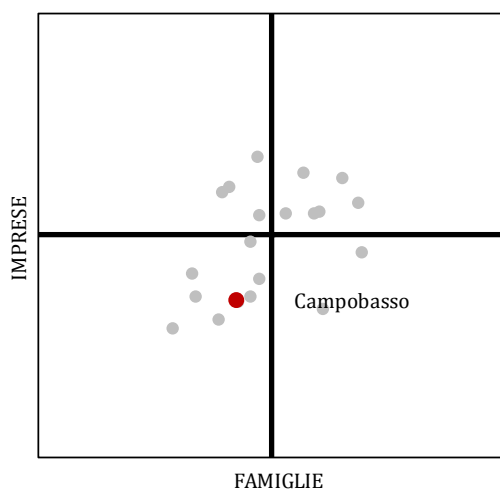
Posizionamento

Numeri indici, media=100



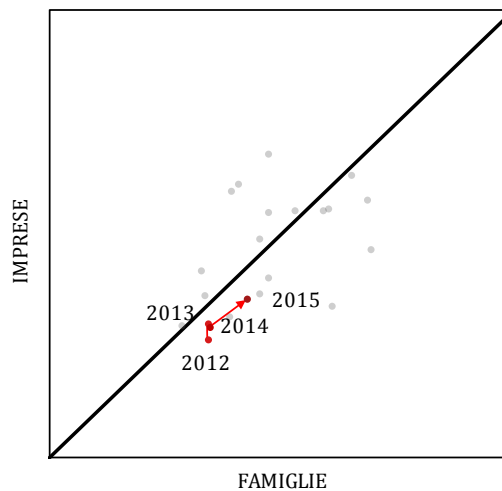
Spesa indicizzata, Anno 2015

Numeri indici, benchmark =100



Spesa indicizzata, Anni 2012-2015

Numeri indici, benchmark =100



Scarto rispetto al benchmark

Famiglie

- 15%

Imprese

- 29%

Var % 2012/2015

+ 25%

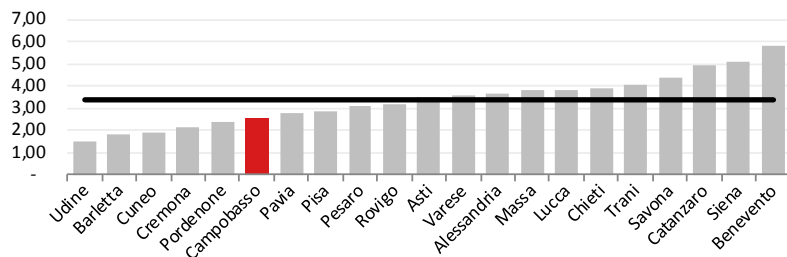
+ 33%

4. SPESA PER SINGOLE CATEGORIE

Categorie a bassa producibilità di rifiuto

Spesa unitaria (euro/mq)

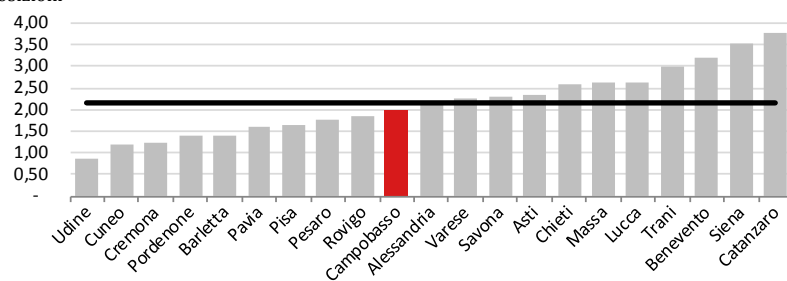
Distributori di carburante



Scarto rispetto al benchmark

- 24%

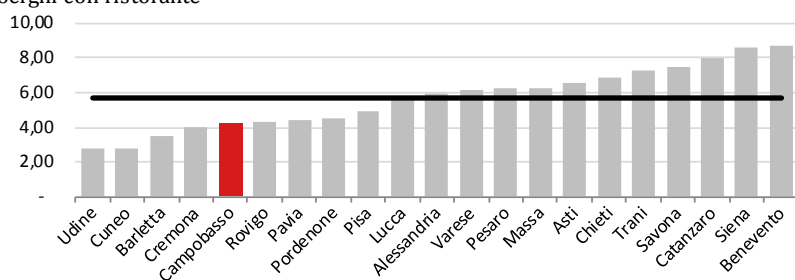
Esposizioni



- 8%

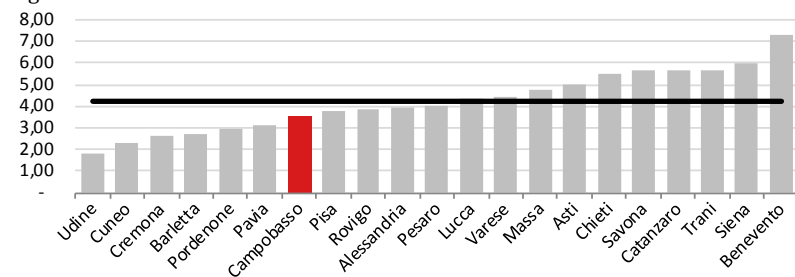
Categorie a media producibilità di rifiuto

Alberghi con ristorante



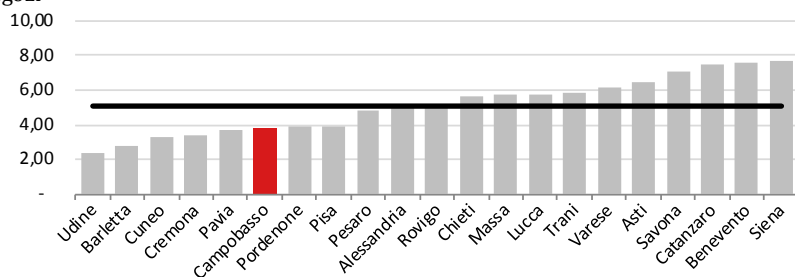
- 26%

Alberghi senza ristorante



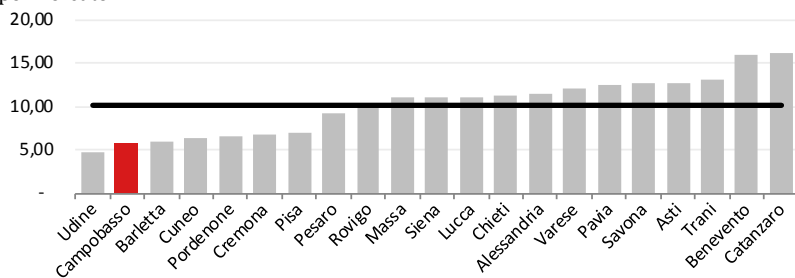
- 17%

Negozi



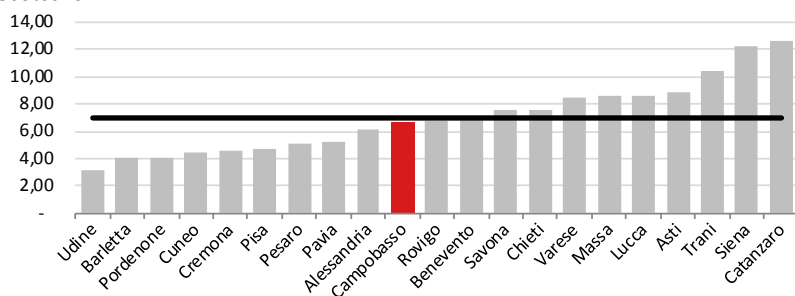
- 26%

Supermercato



- 43%

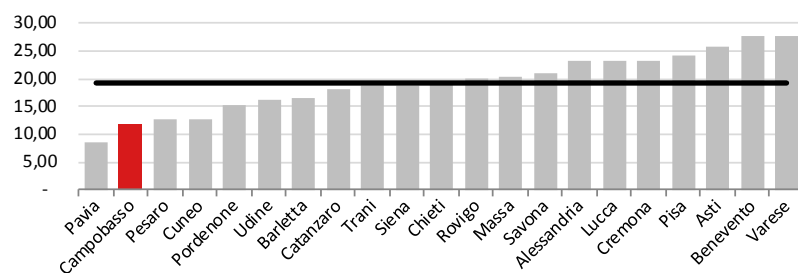
Discoteche



- 5%

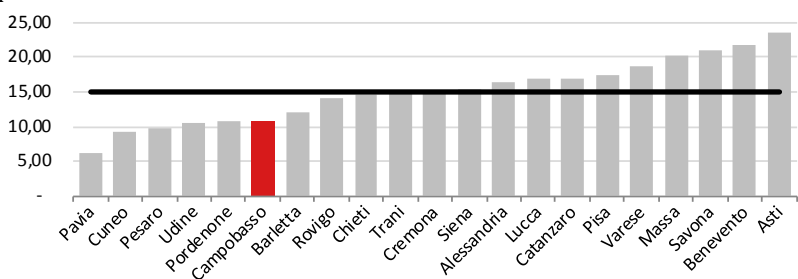
Categorie ad alta producibilità di rifiuto

Ristoranti



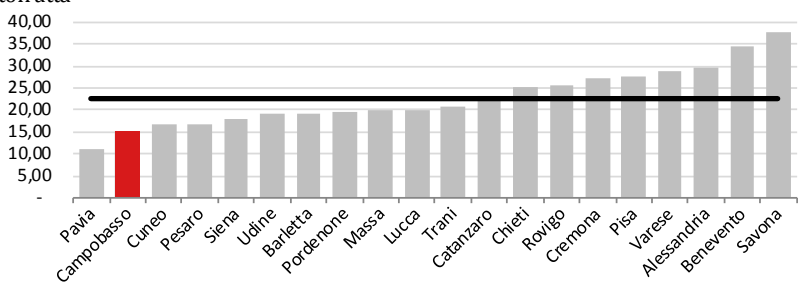
- 39%

Bar



- 28%

Ortofrutta



- 33%

5. AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche

Tipologia	Riduzione %	Quota ridotta		Diffusione
Uso stagionale, limitato o discontinuo	15%	QF	QV	77/103
Avvio a riciclo/recupero dei rifiuti	R max 30%		QV	85/103
Minore produzione di rifiuti	NP			4/103
Lavori di pubblica utilità	NP			12/103
Aree non servite - distanza cassonetti:				
fino a 500 metri	60%	QF	QV	95/103
oltre 500 metri	75%			
oltre 1000 metri	70%			

Detassazione superfici iscritte al ruolo*

Categorie	Riduzione %	Diffusione
Macellerie	10%	45/103
Rosticcerie, pollerie, friggitorie	10%	34/103
Pasticcerie	10%	34/103
Pescherie	10%	40/103
Distributori di carburante	10%	54/103
Altro	vedere regolamento	95/103

** nei casi in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, il Comune può individuare tramite regolamento le categorie di attività produttive alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (L. 147/2013, art. 1, c. 682, punto 5)*

Altre riduzioni

Non sono previste altre riduzioni

Legenda

QF: quota fissa; QV: quota variabile

NP: Non previsto/a

ND: Non disponibile

R: La riduzione dipende dalla quantità dei rifiuti avviati al riciclo, secondo una formula fissata dall'ente

ND: Percentuale non definita, stabilita annualmente dal Consiglio Comunale

P: La riduzione dipende dalla durata del periodo di esercizio dell'attività

Come ripartire i costi tra le utenze?

Si riporta l'esempio del Comune di Firenze non essendo possibile svolgere l'esercizio per il Comune in questione per mancanza di dati a disposizione.

Tra i metodi di ripartizione previsti, si ritiene che quello misto sia preferibile, in quanto consente di mitigare le situazioni "estreme".

Logica "residuale": il MN e la circolare ministeriale

Il MN prevede che per la ripartizione dei costi occorre stimare la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche, moltiplicando il valore delle superfici per i coefficienti presuntivi della quota variabile, e quindi calcolare la produzione delle utenze domestiche per differenza tra la produzione complessiva e quella stimata a carico delle utenze non domestiche.

Logica "residuale": il Metodo ARPAV

Un procedimento inverso* prevede invece di stimare la produzione a carico delle utenze domestiche, ovvero il numero delle utenze ponderate per dei coefficienti, e, per differenza, quella a carico delle utenze non domestiche. I coefficienti da utilizzare possono essere quelli a punto dall'ARPAV grazie alle attività di misurazione** o i kb. Questi infatti non rappresentano una produzione di rifiuti specifica per ciascuna famiglia, ma un coefficiente di "mutua produzione di rifiuti" tra famiglie che serve a redistribuire la quantità complessiva di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, a seconda della numerosità nel nucleo familiare. Tuttavia il confronto con i coefficienti messi a punto dall'ARPAV mostra che i due set sono tra loro coerenti. L'unica differenza riguarda il grado di progressività: i kb spostano sulle utenze più numerose un maggior carico tariffario rispetto a quanto registrato dalle misurazioni effettuate. solitamente non si riscontrano infatti

*suggerito dall'ARPAV

** espressi in kg/giorno/utenza

Metodo "misto"

In entrambi i casi, la quota a carico dell'altra categoria di utenza è misurata in via residuale, ovvero per differenza e comprende quindi anche la quota riferibile ad esempio agli escursionisti e alle elusioni. Per superare questo limite, una possibilità è calcolare ciascuna quota solo con riferimento ai rifiuti direttamente imputabili e quindi ripartire la quantità residuale tra le due macro categorie, in modo da attribuire proporzionalmente i maggior costi del servizio dovuti ad esempio a spazzamenti più frequenti o a maggiori volumi di rifiuti complessivamente raccolti.

Ripartizione costi

% a carico delle utenze non domestiche

	Piano economico finanziario			logica "residuale"		metodo "misto"	
	Totale	costo fisso	costo variabile	MN (Circolare)	Metodo ARPAV	ARPAV + k_d	$k_b + k_d$
Firenze	65%	65%	65%	28%	56%	39%	33%

Il Comune dovrebbe adottare almeno per la parte variabile un criterio di ripartizione dei costi basato sulla stima delle quantità di rifiuti prodotti dalle due macro categorie di utenza, ovvero il metodo "misto".

Dato che le quote di ripartizione variano in maniera significativa a seconda dei coefficienti utilizzati nel metodo misto, in attesa di realizzare sistemi di misurazione, il Comune può, per coerenza, utilizzare i coefficienti kb nella stima delle quantità.

Le fattispecie 'codificate' dalla normativa

Uso stagionale, limitato o discontinuo

Legge n.147/2013

c. 659. Il comune con regolamento [...] può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

Dicitura prevalente

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assensivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. In assenza della predetta documentazione, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

Principali evidenze

L'agevolazione sulla tariffa (quota fissa e quota variabile) si applica in 77 Comuni sui 103 analizzati, con una riduzione che va da un minimo del 10% ad un massimo del 50%.

In altri casi (9), la riduzione interessa solo la quota variabile, con una riduzione che va da un minimo del 30% ad un massimo del 50%.

Avvio a riciclo/recupero dei rifiuti

Legge n.147/2013

c. 649 [...] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati [...].

Dicitura prevalente

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, relativamente alla quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero [...] nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione della quota variabile sarà pari al rapporto esistente tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità potenziale dei rifiuti prodotta calcolata moltiplicando la superficie tassata per il coefficiente k_d della classe corrispondente.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Principali evidenze

Dei 103 Comuni analizzati: 22 applicano l'agevolazione sull'aliquota complessiva e 73 sulla sola quota variabile. In 88 casi, inoltre, il valore della riduzione è calcolato in modo proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo rispetto a quelli attribuibili all'utenza.

Utenze localizzate in zone non servite, fuori dal perimetro di raccolta

Legge n.147/2013

c. 657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Dicitura prevalente

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato per la strada carrabile più breve.

Principali evidenze

L'agevolazione sulla tariffa (quota fissa e quota variabile) si applica in 90 Comuni sui 103 analizzati. La riduzione va da un minimo del 15% ad un massimo del 90%, con i cassonetti posti rispettivamente a una distanza oltre i 100 metri e oltre i 5000 metri.

In altri casi (3), la riduzione interessa solo la quota variabile.

Detassazione delle superfici nel caso di produzione di rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio

Legge n.147/2013

c. 682. Con regolamento [...], il comune determina [...] 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta

c. 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Note

Il limite massimo alla detassazione, di natura interpretativa, è del 50%: oltre tale soglia si ricadrebbe infatti nella "prevalenza" e quindi nell'esclusione.

Dicitura prevalente

Relativamente alle attività di seguito indicate qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività su cui è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.
(elenco)

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Principali evidenze

La fattispecie è prevista in 94 Comuni sui 103 analizzati. La detassazione va da un minimo dell' 1% ad un massimo dell' 85%.

Altre possibili riduzioni

Legge n.147/2013

c. 660. Il comune può deliberare [...] ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste [...]. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Note

Non è chiaro se la copertura è a carico della fiscalità generale o se le agevolazioni possono essere finanziate con il gettito del tributo.

Minor produzione di rifiuti

Comune di Torino Art.14 c.3

Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è di volta in volta accordata una riduzione percentuale che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo, qualora l'attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti.

Comune di Novara Art.45

La tariffa si applica in misura ridotta del 10% in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per :

- a) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- b) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

Comune di Vercelli Art.48 c.1

La tariffa si applica in misura ridotta del 20% alle utenze non domestiche in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per :

- locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico organizzativi documentati con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero.

Comune di Firenze Art.14 c.6

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, qualora dimostrino il loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto dell'ambiente e di minimizzazione della produzione di rifiuti assimilati, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5 per cento.

Differenziazione dei rifiuti

Comune di Piacenza Art.21 c.4

Agevolazione "Più pesi meno paghi". Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Autorità d'Ambito (ATO) di Piacenza n. 15 del 18.11.2008.

Comune di Verona Art 20

E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI nei confronti delle utenze non domestiche con attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino, esclusivamente e in via continuativa, stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

Comune di Pistoia Art.27 c.1

Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27 di cui alla tabella allegata al presente regolamento) è prevista una riduzione nella misura massima del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche, quali imballaggi e carta, purché il conferimento avvenga tramite specifici contenitori affidati all'utenza in comodato d'uso, che permettano il rilevamento puntuale degli svuotamenti.

Compostaggio

Comune di Lucca Art.54 c.4

Alle utenze non domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tassa, qualora l'utenza non utilizzi altri e diversi contenitori predisposti dal gestore; altrimenti la riduzione è del 7,50%. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.

Comune di Benevento Art.16 c.3

A favore delle utenze non domestiche con ristorazione (a titolo esemplificativo, le aziende agrituristiche, i ristoranti...) che dichiarano mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune, di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione della quota variabile della tassa pari al 20 per cento.

Comune di Trento Art.38 c.1a

Sono assicurate agevolazioni (intese come riduzioni della quota fissa o variabile o come sostituzione, anche parziale, del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti) per:

a) le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che il compostaggio sia effettuato nel territorio del Comune di Trento e, in ogni caso, entro e non oltre mille metri di distanza dai locali in cui è prodotta la frazione organica dei rifiuti. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda. La pratica del compostaggio è verificata dal gestore, che applicherà le sanzioni di cui al presente regolamento nel caso in cui dagli accertamenti risulti che il compostaggio non è effettuato o è effettuato in modo non conforme alle presenti disposizioni.

Agevolazioni per comportamenti virtuosi

Comune di Imperia Art.25 c.1

Sono previste riduzioni della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche per i soggetti che aderiscono a protocolli d'intesa da stipularsi tra il Comune e le Associazioni di categoria o direttamente con i soggetti interessati, finalizzati al miglior conferimento dei rifiuti per la riduzione dei costi di conferimento e smaltimento.

Comune di Verona Art 20

Alle attività che aderiscono al progetto Re.b.u.s. (Recupero eccedenze beni utilizzati solidalmente) promosso dal Comune di Verona, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente "Kd" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.

Comune di Ferrara Art.27 lettera d

Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione pari al 10% della quota variabile.

Comune di Rimini Art.13

E' disposta un'ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%.

Comune di Prato Art.21

Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.

Data la natura dell'attività svolta che di fatto produce rifiuti che per qualità sono prevalentemente differenziabili, ad esempio bottiglie, lattine, giornali, rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione, per le utenze non domestiche inquadrare nella categoria 7 - alberghi con ristorante e 8 - alberghi senza ristorante, che aderiranno al sistema di raccolta differenziata svolta dal gestore o da ditta autorizzata è prevista una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa.

Riqualificazione edilizia

Comune di Trento Art.38 c.1 lettera d

Sono assicurate agevolazioni per: gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, nonché di esercizi commerciali e ricettivi di vario genere, i cui immobili soggetti alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ricadano nell'area individuata con delibera giuntale 14 maggio 2001, n. 124, "Patto territoriale del Monte Bondone. Delimitazione territoriale" e che abbiano effettuato interventi edilizi di riqualificazione complessiva della struttura, per i tre anni successivi alla conclusione dei lavori.

Lavori di pubblica utilità

Dicitura proposta

Ai sensi dell'art.1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n.549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse dal traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:

- a) X% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre e sei mesi;
- b) X% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

L'esercizio interessato deve avere unico punto d'accesso sulla via oggetto di lavori.

Comune di Torino Art.14

Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:

- a) attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi.

Comune di Milano Art.24 c.4bis

Con la deliberazione tariffaria è concessa un'agevolazione massima pari al 25% della tariffa per le attività commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

L'esercizio interessato deve avere unico punto d'accesso sulla via oggetto di lavori.

L'agevolazione non è concessa alle unità immobiliari che fruiscono di altre agevolazioni.

L'agevolazione sarà applicata d'ufficio sul conguaglio relativo all'annualità di riferimento e, in caso di incapienza, sull'annualità successiva.

Per la determinazione del periodo e delle vie interessatesi si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.

Comune di Bologna Art.18

1. Ai sensi dell'art.1 comma86 della legge 28/12/1995 n.549 il tributo è ridotto al 50% a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.

2. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possieda tutti: a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perchè basate anch'esse sul richiamo edlla clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio a vetrina: ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina; b)avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso alla clientela) sulla strada preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica. A tal fine, si considera "preclusa al traffico" una strada pper la quale a causa di cantieri sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia; c) subire la presenza del sudetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi, come stabilito dalla norma di legge al comma 1.

Comune di Napoli Art.25 c.3

Ai sensi dell'art.1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n.549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse dal traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:

- a) 20% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre e sei mesi;
- b) 40% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla durata di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.

Irregolarità nello svolgimento del servizio

Comune di Aosta Art.16 c.2

Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore e al responsabile comunale del servizio, attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si sia provveduto entro 15 gg. a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, l'ufficio tributi ridurrà il tributo come segue:

- a) del 60% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- b) del 60% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita.

Comune di Livorno Art.20 c.4

In caso di situazioni di grave carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio consistenti nelle seguenti fattispecie:

- a) i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del servizio di cui all'art 4; b) non sia rispettata frequenza di raccolta indicata nel contratto di servizio gli utenti interessati possono presentare formale e motivata diffida al Gestore del Servizio ed al settore Tributi del Comune; dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio o ad argomentarne l'insussistenza, il tributo è ridotto in misura pari al 60%.

Comune di Teramo Art.37 c.6

Nei casi in cui il servizio di raccolta e trasporto, sebbene regolarmente istituito e attivato, non è di fatto svolto nella zona di residenza o di dimora anche saltuaria nell'immobile tenuto a disposizione o di esercizio dell'attività del contribuente, la quota variabile della TARI è ridotta del 40%; c.7 - 7. Nel caso in cui il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni stabilite nel Regolamento di nettezza urbana relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la quota variabile della TARI è ridotta del 40% fino alla riattivazione del normale esercizio del servizio.

Comune di Pescara Art.36 c.2

Art.36 c.2 - Nei casi in cui il servizio di raccolta non è svolto nella zona di residenza, di dimora, di ubicazione dell' immobile o di esercizio dell'attività del contribuente, il tributo è dovuto in misura pari al 40 per cento della tariffa, limitatamente al periodo interessato dal disservizio.

Agevolazioni speciali per determinate categorie commerciali

Comune di Alessandria Art.25 c.5

Le attività rientranti nella categoria 27 e limitatamente alle attività "fiori e piante" e "ortofrutta" suddividere le superfici utilizzate, entro un limite del 20% del totale, tra la categoria principale e la categoria 15 nel caso di "fiori e piante" e le categorie 25 o 26 nel caso di "ortofrutta".

Comune di Savona Art.33 c.1 lettera a

La tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle seguenti utenze non domestiche è ridotta: 1) per i ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie ed i pub, per le mense, le birrerie e leamburgherie, per i bar, i caffè e le pasticcerie, del 15%; 3) per gli esercizi di ortofrutta, del 35%; 4) per le pescherie, del 40%; 6) per i fioristi ed i vivaisti, gli esercizi di rivendita di pizza al taglio e le gastronomie, del 50%;

Comune di Padova Art.6 c.5

Per i banchi frutta e verdura individuati nel piano del commercio su area pubblica come posteggi isolati è riconosciuta una riduzione al 50% della tariffa variabile.

Comune di Lodi Art.21 c.1

Per le categorie di utenze non domestiche di seguito specificate, ove l'aumento rispetto al tributo agli effetti della tassa rifiuti relativo all'anno 2013, sia superiore al 20% è riconosciuta un'agevolazione pari al 10% del tributo dovuto fino a un massimo di € 250,00:

- Categoria 22 " Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub"
- Categoria 24 " Bar, Caffè, pasticcerie"
- Categoria 27 " Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio".

Attività di commercio all'ingrosso

Comune di Cortona, art. 27

Le attività di commercio all'ingrosso sono classificate secondo il genere merceologico di vendita, con una riduzione:

- del 70% della parte variabile della tariffa nel caso di attività di vendita solo all'ingrosso;
- del 50% della parte variabile della tariffa nel caso di attività di vendita sia al dettaglio che all'ingrosso.

Erogatori "alla spina"

Comune di Lucca, art. 53 c.3

Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici "alla spina" per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tassa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all'utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00.

Comune di Verona Art 20

Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta dell'80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio; L'area scoperta operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50%.

Comune di Terni Art.25

Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "a spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione al Gestore del Servizio e conseguente verifica.

La suindicata riduzione è riconosciuta per le sole superfici destinate alla vendita dei citati prodotti e per un massimo di euro 250,00.

Agevolazioni per vendita beni usati

Comune di Brescia Art.11 lettera g

Riduzione del 30%, applicabile anche sulla quota fissa, per gli esercizi commerciali che, su oltre la metà della superficie occupata, pongano in vendita beni usati; riduzione del 30%, applicabile anche sulla quota fissa, per gli esercizi commerciali che, su oltre la metà della superficie occupata, pongano in vendita beni usati.

Devoluzione di prodotti a associazioni di volontariato

Comune di Ferrara Art.27 lettera b

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate, viene riconosciuta una riduzione sulla quota variabile della tariffa ; Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs n. 460 del 04/12/1997, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della L. 24/12/2007, n. 44 viene riconosciuta una riduzione pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa; Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione pari al 10% della quota variabile.

Nuove attività economiche

Comune di Palermo Art.11 c.4

La tariffa é ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi: per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, é prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni: a) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%; b) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%; c) assunzione oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità e i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata dalla documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, é valida per un triennio a decorrere dalla data di inizio delle attività. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.

Comune di Chieti Art.40b

Le attività economiche aperte nel corso del 2014, saranno escluse dal pagamento TARI per il corrente anno, mentre per gli anni 2015 e 2016 riceveranno una riduzione rispettivamente pari al 40% e 20% a condizione che:

- Presentino nei modi e nei termini la denuncia TARI;
- Le nuove società o attività (artigiane e commerciali) non derivino da trasformazioni sociali di attività preesistenti;
- Sono da escludersi da tale esenzione le attività dei "centri commerciali o polifunzionali e grandi distribuzioni organizzate e assimilati" (terziario avanzato).

Comune di Savona Art.33 c.1 lettera c

Sono esenti dalla TARI: 5) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, escluse quelle professionali, di nuova costituzione, non considerandosi tali le ipotesi di prosecuzione di un'attività esistente attraverso la mera modifica della forma giuridica precedente (ad es. attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un'attività già svolta in forma individuale da uno dei soci) e le ipotesi di trasferimento in altri locali o aree di attività già svolte nel territorio comunale, relativamente alla tassa dovuta per l'anno di inizio effettivo dell'attività e per le due annualità successive.

Comune di Brescia Art.11 lettera f

Riduzione del 100%, applicabile anche sulla quota fissa, per le utenze non domestiche di nuova attivazione o provenienti da Comuni diversi dal Comune di Brescia, con un numero di dipendenti fino a 15, limitatamente al primo anno di attività.

Comune di Cremona Art.47

La tariffa si applica in misura ridotta del 50% per le nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono il Comune di Cremona, per i primi cinque anni.

Comune di Grosseto Art.28 c.1 lettera c

Le nuove attività produttive, commerciali e di servizi, costituite, da giovani di età inferiore ai 35 anni, nonché per quelle a conduzione femminile: esenzione per il primo anno; riduzione della tariffa nella misura del 50 per cento per la seconda annualità e del 20 per cento per la terza annualità.

Comune di Napoli Art.24 c.4bis

La tariffa è ridotta nella parte fissa e variabile, nella misura del 50% per tutte le nuove aziende per un periodo di anni 2, a far data dalla approvazione della delibera consiliare.

Comune di Pescara Art. 38 c.5 quater

Riduzione del 20% della tariffa per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività, per coloro che richiedono la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa. La riduzione tariffaria è aumentata: a) al 30% in caso di assunzione di un dipendente a tempo indeterminato; b) al 40% in caso di assunzione di almeno due dipendenti a tempo indeterminato.

Comune di Caltanissetta Art 42

b) Apertura di nuove attività commerciali ed artigianali nel centro storico. Esenzione totale della parte variabile per il primo anno, riduzione per i successivi due anni nella misura rispettivamente del 50% e del 25%.

c) Apertura di nuove attività commerciali ed artigianali in tutte le altre zone della città esclusi i centri commerciali riduzione rispettivamente del 50% per il primo anno e in misura del 25% per il secondo anno della parte variabile dei tributi.

Comune di Trani Art. 25 c.1 lettera d

Riduzioni del 50% del tributo per nuove attività d'impresa per i primi tre anni di avvio delle stesse.

Nuove assunzioni di personale da parte di piccole attività

Comune di Lodi Art.21 c.4

Per tutte le utenze non domestiche che alla data del 1 gennaio abbiano un numero di dipendenti minore uguale a cinque unità, è riconosciuta una agevolazione pari al 35% del tributo dovuto qualora dimostrino che nel corso dell'anno cui si riferisce il tributo, in via sperimentale 2015, abbiano assunto, per almeno 6 mesi, un/una dipendente in incremento del personale già presente.

Agevolazioni per Start up innovative

Comune di Como Art.47 c.2 ter

La tariffa si applica in misura ridotta del 50% per il primo anno per le cosiddette Start up innovative ai sensi del D. Lgs. 18/10/2012 n. 179.

Esercizi commerciali "no slot"

Comune di Chieti Art.40 lettera c

Esercizi commerciali (bar/tabaccherie) che provvedano alla dismissione di tutte le apparecchiature elettroniche di giochi a remi possedute, con decorrenza dalla data di apposita dichiarazione con allegata documentazione dimostrativa (cosiddetta lotta alla ludopatia): riduzione 40%.

Comune di Trento Art.38 c.1 lettera k

Sono assicurate agevolazioni per i pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali.

Comune di Vercelli Art.50 c.3

Per l'anno 2015 si riconosce una riduzione massima di € 250 della tassa (o se minore fino a concorrenza della tassa) complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di pubblici esercizi che rinunciano, pur in possesso dei requisiti di legge, all'utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali.

Art.52 c.2 - Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in violazione alle prescrizioni del regolamento TARI, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.

Comune di Imperia Art.23 c.3

Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si impegnano a rimuovere o non installare slot machine nei propri locali, la tariffa (parte fissa e parte variabile) è ridotta nella misura del 10 %.

Comune di Pescara Art.38 c.5 octies

Riduzione del 30% per bar e tabaccai che in possesso dell'autorizzazione per l'installazione di slot machines alla data di entrata in vigore del regolamento tari rinuncino a tale autorizzazione.

Comune di Lodi Art.21 c.2

E' riconosciuta un'agevolazione pari al 50% del tributo dovuto ai pubblici esercizi che provvedano alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione.

Vittime del reato di racket

Comune di Palermo Art.11 c.3 lettera f

La tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi: [...]

f) Agli immobili occupati da commercianti e/o imprenditori che ex art.3 Legge 23 febbraio 1999, n.44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket. In tal caso detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità e i tempi previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito.